



Utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura
Valutazione degli impatti, principali criticità e proposte per la loro riduzione

Il contesto normativo sui prodotti fitosanitari a livello comunitario e nazionale

Cecilia Scarpi, ARPAT - Dipartimento di Firenze

Firenze, 19 Maggio 2011



IL NUOVO CONTESTO COMUNITARIO

◆ **REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Regolamento CE n.1107/2009
del 21 ottobre 2009

◆ **DIRETTIVA SULL'USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**


Direttiva 2009/128/CE
del 21 ottobre 2009

◆ **REGOLAMENTO SUI DATI
STATISTICI DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**

Regolamento CE n.1185/2009
del 26 novembre 2009

◆ **DIRETTIVA SULLE MACCHINE
PER L'APPLICAZIONE DEI
PRODOTTI FITOSANITARI DI
MODIFICA DELLA DIRETTIVA
2006/42/CE**

Direttiva 2009/127/CE
del 21 ottobre 2009



Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

(Decisione n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)



Sette strategie

Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

COM(2006)372

OBIETTIVI

- Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dall'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente
- Migliorare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi
- Ridurre le concentrazioni di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con sostanze alternative più sicure
- Incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi
- Istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati



Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

G.U.U.E. n.309 del 24.11.2009

Istituisce un quadro normativo per l'azione comunitaria ai fini di realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative di coltivazione

Rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. del 29.06.2010

DOVRÀ ESSERE RECEPITA DAGLI STATI MEMBRI ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2011

SI APPLICA PER IL MOMENTO AI **PRODOTTI FITOSANITARI** COME DEFINITI DAL
REGOLAMENTO 1107/2009/CE, PREVEDENDO IN FUTURO DI ESTENDERNE
L'AMBITO ANCHE AI BIOCIDI



- ◆ Formazione degli utilizzatori, dei distributori, dei consulenti sulle materie indicate nell'Allegato I (art.5)

Entro il 26 novembre 2013 → obbligo di istituire un sistema di certificazione e individuare autorità competenti per la sua realizzazione

- ◆ Prescrizioni per la vendita (art.6)

Entro il 26 novembre 2015 → individuazione di distributori abilitati

- ◆ Informazione e sensibilizzazione delle popolazione sui rischi e potenziali effetti acuti e cronici (art.7)

- ◆ Ispezione periodica delle attrezzature in uso secondo i requisiti indicati in allegato II e designazione degli organismi per le operazioni di taratura e controllo (art.8)

Entro il 26 novembre 2016 → le attrezzature in uso devono essere state ispezionate almeno una volta
Le nuove attrezzature devono essere ispezionate almeno ogni 5 anni dall'acquisto fino al 2020 e ogni 3 successivamente

- ◆ Divieto d'uso del mezzo aereo, salvo in casi speciali adeguatamente motivati e a condizioni ben definite (art.9)

- ◆ Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile applicando misure di mitigazione del rischio (art.11)



◆ Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche (art.12)

- Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui all'art.3 del Regolamento CE/1107/2009, come parchi e giardini pubblici, campi sportivi ecc
- Aree protette di cui alla Direttiva 200/60/CEE e aree Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e "Habitat" 92/43/CEE
- Altre aree naturali protette
- Aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili

◆ Corretta esecuzione delle operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento (prima e dopo l'uso) dei pesticidi, degli imballaggi e dei resti e pulizia delle attrezzature (art.13)

◆ Attuazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando metodi non chimici, che garantiscano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente (art.14) attraverso:

- *adozione dei principi di "difesa integrata" di cui all'allegato III*
- *ricorso all'agricoltura biologica*

◆ Utilizzo di indicatori di rischio per monitorare i progressi compiuti con le misure previste (art.15)

Difesa integrata obbligatoria dal 1 gennaio 2014

Entro il 30 gennaio 2013 gli Stati membri riferiscono in merito a:

- *stato di attuazione della difesa integrata*
- *messa in atto delle condizioni e delle misure necessarie all'attuazione della difesa integrata*



I PIANI DI AZIONE NAZIONALI (PAN)

ART.4

Ciascun Stato membro si dovrà dotare di un Piano d'Azione Nazionale

Alla elaborazione partecipano tutte le parti interessate

Entro il 26 novembre 2012 gli Stati membri devono approvare i propri PAN e trasmetterli alla Commissione e agli altri Stati membri

I piani vengono riesaminati ogni 5 anni

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio

- ◆ entro il 26 novembre 2014 → una relazione sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri
- ◆ entro il 26 novembre 2018 → una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione degli obiettivi stabiliti



I PIANI DI AZIONE NAZIONALI (PAN)

ART.4

Nei Piani di Azione devono essere descritti

- gli obiettivi per la riduzione dei rischi e degli impatti
- le misure ed i tempi per il loro raggiungimento
- gli strumenti per valutare i progressi compiuti nell'attuazione del piano (indicatori)

al fine di garantire:

- Protezione del consumatore
- Protezione degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali
- Protezione della popolazione presente nelle aree agricole
- Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
- Protezione della popolazione nelle aree pubbliche (parchi, scuole etc.)



In Italia

Nel 2007 è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con rappresentanti del MiPAAF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e organi di supporto scientifico con il compito di

- raccogliere informazioni su esperienze in atto nelle Regioni
- individuare obiettivi e misure
- definire uno schema di Piano Nazionale
- avviare la consultazione delle parti interessate

GRUPPI DI LAVORO

- Informazione e formazione
- Buone pratiche d'uso dei p.f.
- Risorse idriche e aree sensibili
- Difesa integrata e metodi agricoli a basso impatto

Il 22 ottobre 2009 è stato presentato ufficialmente il PAN a tutti gli stakeholders e da quella data è stata avviata una prima consultazione delle parti interessate che si è conclusa il 31.12.2010



Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009



IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Stabilisce procedure di autorizzazione armonizzate tali da

- garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, salvaguardando la competitività dell'agricoltura
- migliorare il funzionamento del mercato interno

mantenendo lo stesso schema della direttiva 91/914/CEE, basato sul doppio binario:

- ✓ approvazione **a livello europeo** di un elenco positivo di sostanze attive
- ✓ autorizzazione **a livello nazionale** dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive rientranti in tale elenco

nel rispetto del **principio di precauzione** che ogni Stato membro è libero di applicare



Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009



Tempistica generale

Pubblicazione: **G.U.U.E n.309 del 24.11.2009**

Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione

Applicazione: **dal 14 giugno 2011**

Cosa comporta la sua adozione

ABROGA:

- Direttiva 91/414/CEE relativa all'autorizzazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
- Direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive



Regolamento 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009



AMBITO DI APPLICAZIONE (ART.2)

Si applica direttamente a:

- PRODOTTI
FITOSANITARI
- SOSTANZE ATTIVE
- SINERGIZZANTI
- ANTIDOTI
AGRONOMICI
- COFORMULANTI
- COADIUVANTI

LE SOSTANZE ATTIVE APPROVATE A LIVELLO COMUNITARIO
SARANNO INDICATE IN UN REGOLAMENTO ADATTATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA E L'ELENCO AGGIORNATO SARÀ A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN FORMATO ELETTRONICO



COSA PREVEDE

- ❑ l'esclusione a priori di sostanze attive identificate come pericolose per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente
- ❑ l'identificazione di sostanze attive a basso rischio (art.22)
- ❑ l'identificazione di sostanze attive "candidate alla sostituzione" (art.24) che, pur non rientrando nelle categorie vietate, destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente
- ❑ l'introduzione del principio di valutazione comparativa e del principio di sostituzione per i p.f. contenenti s.a. candidate alla sostituzione (art. 50 - Allegato IV)
- ❑ l'approvazione di sostanze di base, non utilizzate principalmente a scopo fitosanitario, ma utili anche a tale fine (art.23)
- ❑ l'individuazione di sostanze coformulanti vietate, che, a causa delle proprietà di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, non saranno ammesse nei prodotti fitosanitari e andranno elencate in Allegato III
- ❑ il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni
- ❑ l'introduzione di norme specifiche per gli usi minori (art.51)



RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI

- ❑ Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n.194 e s.m.i

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari

- ❑ Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitoasanti e relativi coadiuvanti (n.46, Allegato 1, legge n.59/1997)

- ❑ Circolare MiPAAF 30 ottobre 2002

Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

- ❑ Conferenza Stato Regioni 8 Maggio 2003

Adozione di Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari